

DENOMINAZIONE E SEDE DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita l' Associazione senza scopo di lucro denominata **Trova il Tuo Farmaco** con sede in Modena (MO) via Raimondo dalla Costa n. 197.

Art 2 - L' appartenenza all' Associazione e' riservata a coloro in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6.

Art. 3 - L' Associazione ha durata illimitata.

SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 4 - L' Associazione ha carattere apolitico, non persegue scopo di lucro e si propone di porre a disposizione di tutti gli Associati i dati riguardanti la disponibilit  di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presenti nei rispettivi esercizi al fine di facilitarne il reperimento da parte della propria clientela .

E' obbiettivo dell' Associazione fornire agli Associati:

- Programmi informatici adeguati al raggiungimento dello scopo associativo;
- Iniziative di tipo promozionale, pubblicitario od in genere incentivanti l' attivit  associativa;
- Regolamentazione del rapporto intercorrente tra gli Associati, tra gli associati ed altri esercizi farmaceutici che condividono gli scopi associativi.

-

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l' Associazione potr :

- Sottoscrivere accordi, convenzioni, appalti con ditte fornitrici di beni e servizi atti al realizzo delle finalit  associative;
- Compiere in generale tutte le operazioni necessarie al conseguimento dello scopo associativo.

Art. 5 - Sono consentite attivit  economiche accessorie all' attivit  principale.

DEGLI ASSOCIATI

Art. 6 – Possono essere Associati :

a) le persone fisiche, le societ  e le cooperative di farmacisti costituite ex legge 362/1991, titolari di farmacie private;

b) le farmacie gestite da un gestore provvisorio, da un sostituto ex art. 11, comma 7 della legge 362/1991, da una societ  di fatto, anche regolarizzatasi, costituitasi tra gli eredi del titolare, le societ  di capitali costituite a norma dell' art. 9, comma 1, lettera a) della legge 2 aprile n. 475, come sostituito dall' articolo 10 della Legge 362/91.

c) qualunque farmacia facente capo ad enti pubblici, cooperative, fondazioni, ecc., diverse da quelle precedentemente elencate, qualunque sia la loro forma giuridica.

Le societ  di cui al punto a) verranno rappresentate dal loro legale rappresentante cos  come risultante dall' atto costitutivo e sue successive modificazioni; gli altri Associati non persone fisiche potranno essere rappresentati, oltre che dal legale rappresentante, anche da un altro socio della stessa societ  dotato di apposita procura.

I soggetti di cui sopra, qualora desiderino entrare a far parte dell' Associazione, dovranno inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda dovr  contenere , oltre alla descrizione del titolo soggettivo del richiedente, anche la dichiarazione di essere a piena conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarle nella loro integrit . Sulla domanda si pronuncer  entro 60 gg. il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di diniego, dovr  darne motivazione scritta.

La mancata pronuncia entro il termine suddetto comporter  accettazione tacita. Contro la deliberazione del Consiglio che rifiuti l' ammissione del richiedente, questo potr  ricorrere all' Assemblea, la quale decider  insindacabilmente ed inappellabilmente, con oneri a carico dell'istante in caso di ulteriore pronuncia negativa.

Gli Associati dovranno dichiarare all' Associazione il domicilio, il proprio indirizzo e-mail ed ogni loro successiva variazione.

DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE

Art. 7 – La quota contributiva   dovuta per ogni esercizio farmaceutico anche se riconducibile a soggetto titolare o gestore di pi  esercizi. L' ammontare della quota annuale viene stabilito dall' assemblea su proposta del consiglio e dovr  essere versata all' atto dell' ammissione a socio e successivamente secondo le modalit  stabilite dal Consiglio. L' associato che non avr  provveduto entro 30 giorni dal secondo sollecito di pagamento inviato con raccomandata A.R. o equipollente di una delle rate scadute decadr  dalla qualifica di socio e per essere riammesso dovr  rinnovare la domanda.

Art. 8 - La quota e' intrasferibile.

Art. 9 - Le somme versate a titolo di quota non sono rimborsabili in ogni caso. In caso di recesso infrannuale da parte del socio,   dovuta l' intera quota annuale.

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 - Gli Associati si obbligano:

a – a non esercitare attività in concorrenza allo spirito ed alle finalità dell' associazione;

b – a considerare gli accordi ed i contratti sottoscritti dall' associazione come “contratto concluso dal rappresentante” ex. articolo 1388 del codice civile con conseguente effetto diretto dell' obbligazione in capo all' Associato rappresentato;

c- a saldare entro il termine stabilito dal consiglio direttivo le quote associative.

Art.11 - La qualifica di Associato e' personale. Si perde in caso di chiusura o cessione dell' esercizio commerciale, recesso, perdita delle caratteristiche necessarie a divenire Associato di cui al precedente punto 6) , morosità protrattasi oltre quanto stabilito nell' art. 7, indegnità, comportamento lesivo degli interessi dell' associazione, o mancato rispetto dell' obbligo imposto al precedente punto 8a e 8b; la morosità ed il mancato rispetto degli obblighi verrà sancito dal Consiglio Direttivo, l' indegnità ed il comportamento lesivo dall' Assemblea dei soci.

DELL' ASSEMBLEA

Art. 12 - L' assemblea delibera per l' approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche del presente statuto, dei regolamenti, su quant' altro ad essa demandato per legge e su ogni argomento e indirizzo che il Consiglio decidesse di rimettere alla sua volontà'.

Viene convocata una volta all' anno entro il mese di maggio per decidere:

a) sul rendiconto economico e finanziario al 31 dicembre dell' anno precedente e sul preventivo dell' anno in corso;

b) sulla determinazione della quota annuale degli Associati;

c) sugli argomenti figuranti all' ordine del giorno;

d) sulla nomina degli amministratori, al termine del loro mandato.

Art. 13 - L' assemblea può essere inoltre convocata in ogni momento per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 50 % degli Associati. La convocazione dell' assemblea deve avvenire entro un mese dalla data della deliberazione o della richiesta di cui sopra.

Art.14 - La convocazione dell'assemblea avverrà mediante comunicazione agli Associati al loro domicilio o residenza, anche tramite email o telefax, almeno otto giorni prima della data fissata.

Art. 15 - L' assemblea si tiene nel luogo indicato nell' avviso di convocazione;

Art. 16 - L' ordine del giorno dell' assemblea e' stabilita dal consiglio direttivo. Nel caso di Assemblea convocata a richiesta degli Associati, l' ordine del giorno deve comprendere gli oggetti specificamente indicati dai richiedenti.

Art. 17 - Possono partecipare all' assemblea tutti gli Associati in regola con la quota associativa. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore della quota. Gli Associati di cui al punto a) dell' articolo 6 possono delegare un altro Associato per rappresentarli nell' assemblea, oppure il proprio coniuge, o parenti entro il secondo grado del titolare o di uno dei soci, sempre che non rivestano le cariche di membro del consiglio direttivo. Possono altresì delegare un non Associato purchè titolare o legale rappresentante di farmacie di cui all' articolo 6) punto a), con le limitazioni di cui al punto precedente. Gli Associati di cui ai rimanenti punti dell' articolo 6) possono delegare esclusivamente un altro Associato, con le limitazioni di cui al periodo precedente. Sono valide anche le deleghe inviate via telefax, salvo facoltà del consiglio di verificare la veridicità delle stesse. Ogni Associato non può avere più di 3 deleghe.

Art. 18 - L' assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più anziano, in caso di indisponibilità del Presidente, assistiti da un segretario. Il presidente dell' assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed il diritto degli Associati di partecipare all' assemblea ed alle votazioni, constata se l' assemblea e' regolarmente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Il presidente sceglie, se necessario, due scrutatori.

Art 19 - L' assemblea e' valida in prima convocazione quando e' presente almeno la metà degli Associaoti ed in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno della prima, ma con un intervallo temporale di almeno due ore, qualunque sia il numero degli intervenuti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto occorre anche in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli Associati.

L' assemblea delibera validamente, anche per le modifiche dell' atto costitutivo e dello statuto, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20 - Le deliberazioni si prendono, di regola, in modo palese. Le votazioni relative alle cariche sociali devono essere fatte per voto palese o segreto secondo le modalità richieste dall' assemblea.

Art. 21 - Delle assemblee e' redatto, in apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

DELL' AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - L' associazione e' amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo costituito da un numero di consiglieri, da tre a cinque eletti tra i soci, come sopra rappresentati, il coniuge , i figli, i parenti sino al secondo grado delle persone fisiche e dei soci delle società di cui al punto a) dell' articolo 6, non soci purchè titolari o legali rappresentanti di farmacie, solo se condividenti lo scopo associativo, di cui al precedente articolo 6, punto a), loro coniugi, figli o parenti sino al secondo grado. I consiglieri rimangono in carica per cinque anni. Qualora per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei membri, si ritiene dimissionario l' intero consiglio e l' assemblea dovrà provvedere a nuove nomine.

Negli altri casi i seggi vacanti devono essere completati per cooptazione da parte del consiglio. I membri così eletti durano in carica sino alla normale scadenza del consiglio stesso.

Art. 23 - Il consiglio dell' Associazione elegge tra i propri membri un presidente ed un vice presidente.

Art. 24 - Il consiglio si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta domanda dai consiglieri. La convocazione e' fatta dal presidente.

Delle riunioni del consiglio e' redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art 25 - Il consiglio e' investito di tutti i poteri per il conseguimento, nell' ambito delle norme statutarie, degli scopi dell' associazione.

Aer. 26 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri. I consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono considerati dimissionari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, nel caso di parità, prevale quello di chi presiede. Le votazioni si fanno per voto palese o segreto, secondo le deliberazioni della maggioranza dei presenti.

Art. 27 - Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare delibera sull' ammissione di nuovi soci.

Art. 28 - Il consiglio direttivo ha l' obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario e di sottoporlo all' approvazione dell' assemblea.

Art. 29 - Il presidente ed in sua assenza il vice presidente dirige l' associazione, presiede il consiglio direttivo, le assemblee dei soci ed ogni altra riunione eventualmente indetta dall' associazione.

Ha la rappresentanza legale dell' associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati. Il presidente può farsi rappresentare o può delegare contemporaneamente tutti i suoi poteri al vice presidente.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

DEL PATRIMONIO E DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Art. 30 - Il patrimonio dell' Associazione e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall' utile derivante da manifestazioni, pubblicazioni , pubblicità o da accordi commerciali;
- c) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l' attivo sociale.

Art. 31 - L' esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

VARIE

Art. 31 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per le spese sostenute e documentate che verranno rimborsate previo parere o approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - L' utile netto della gestione annuale verrà utilizzato per la gestione dell' anno successivo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione salvo che la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 33 - Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell' Associazione, l' assemblea determinerà le modalità di liquidazione, nominerà uno o piu' liquidatori e ne determinerà poteri.

In caso di scioglimento, l' Associazione puo' devolvere il patrimonio dell' ente esclusivamente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. E' comunque esclusa ogni ripartizione tra i soci.

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e atto costitutivo, si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti del codice civile.